

Statuto dell'associazione di promozione sociale "Anteros"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale Anteros con sede in Padova, via S. Sofia 5. La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Anteros intende promuovere i diritti umani delle minoranze, con particolare attenzione alle differenze di orientamento sessuale e identità di genere. Sostiene il metodo democratico, la trasparenza e la libertà d'espressione sia come valori universali, sia come pratiche interne alla vita associativa. Ripudia i totalitarismi, i fondamentalismi e l'uso della violenza e promuove il primato del dialogo e della laicità.

Scopo dell'associazione è in particolare:

1. perseguire la piena uguaglianza e la pari dignità sociale tra orientamenti sessuali e identità ed espressioni di genere;
2. promuovere la cultura LGBTI (lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale);
3. sostenere la visibilità e il benessere della comunità e delle singole persone LGBTI e la loro realizzazione personale;
4. reagire all'omofobia, alla bifobia, alla transfobia e a qualsiasi espressione di odio e discriminazione di matrice religiosa, politica e culturale nei confronti della comunità e delle persone LGBTI;
5. facilitare la socializzazione senza fini commerciali e senza scopi di propaganda di partito;
6. fornire informazioni e attivare iniziative riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili ed educare ad una sessualità consapevole, con particolare attenzione verso la comunità LGBTI;
7. stimolare il dibattito sia interno sia in altre realtà associative sui temi promossi da Anteros.

Art. 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si propone di:

1. promuovere ed attivare iniziative atte a tutelare il diritto alla salute fisica e psichica delle persone LGTBI, e iniziative culturali ed educative in linea con gli scopi dell'Associazione;
2. agire come interlocutrice presso le Istituzioni per attivare programmi e interventi in sintonia con i fini dell'Associazione, e per contrastare i fenomeni di discriminazione, odio e violenza anche tramite il ricorso all'Autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa e la costituzione di parte civile dell'Associazione nei processi per condotte in danno delle persone LGBTI;
3. far conoscere la Storia, l'Arte e il Pensiero della comunità LGBTI attraverso letture, seminari, proiezioni e presentazioni pubbliche;
4. appoggiare e promuovere le manifestazioni pubbliche in linea coi principi associativi ed incoraggiare la pratica del coming out;
5. produrre documenti e comunicati per esprimere analisi, rifiuto e approvazione su tematiche, eventi o esternazioni di carattere politico o sociale che riguardano la comunità LGBTI;

6. diffondere materiale informativo sia all'interno che all'esterno della comunità LGBTI;
7. organizzare eventi conviviali;
8. raccogliere fondi per sostenere campagne, ricerche scientifiche, servizi, cause legali e produzione di materiale informativo che siano in linea con gli scopi dell'associazione;
9. promuovere la collaborazione e il confronto con altre associazioni o enti pubblici e privati, che condividano i valori ed i principi espressi dal presente Statuto;

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art. 4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche le quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti emanati. L'età minima per l'ammissione è fissata a sedici anni compiuti.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è valida automaticamente dopo 30 giorni dalla richiesta, formalizzata dal versamento della quota associativa, salvo delibera espressa dal Consiglio Direttivo entro tale termine.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo. Solo i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, e di trarne copia.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e l'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 - Recesso, decadenza ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

6.2. Il socio decade automaticamente dall'associazione in caso di mancato versamento della quota associativa annuale richiesta entro i termini previsti dai regolamenti emanati dall'Assemblea.

6.3. Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.4. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata a.r. Il socio escluso può rivolgersi al Collegio di Garanzia, il quale è chiamato a verificare il rispetto delle procedure formali di esclusione.

6.5. Un socio escluso può richiedere in qualsiasi momento la riammissione al Consiglio Direttivo, che la inserirà nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

6.6. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio di Garanzia;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea

8.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

8.2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'adunanza, mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati;
2. pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione.

8.3. L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

8.4. L'Assemblea è presieduta da un presidente, nominato dall'Assemblea stessa, e da un segretario che ne rediga i verbali.

8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione e devono essere comunicati agli associati almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza.

8.6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.7. È compito dell'Assemblea Ordinaria deliberare in merito alle seguenti questioni:

1. approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
2. nell'ordine:
 - eleggere il Presidente,
 - eleggere il Tesoriere,
 - stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo,
 - eleggere gli altri componenti del Consiglio Direttivo (non è ammesso il voto per lista);
3. determinare l'esclusione dei soci secondo quanto riportato all'art. 6;
4. determinare il programma e le linee guida dell'attività dell'associazione;
5. approvare o modificare eventuali regolamenti interni, che entrano in vigore al termine dell'Assemblea;
6. deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
7. procedere alla sostituzione di uno o più membri del Consiglio Direttivo nel caso di loro dimissioni o espulsione;
8. procedere alla rielezione dell'intero Consiglio Direttivo secondo il punto 8.7.2, nei seguenti casi:
 - dimissioni del Presidente;
 - dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo entro il termine per la sostituzione del primo componente dimesso;
 - scioglimento dell'intero Consiglio Direttivo a delibera dell'Assemblea, secondo ordine del giorno che dev'essere inserito nella convocazione dell'Assemblea stessa;

9. deliberare sull'esclusione di un membro dell'associazione, o sulla riammissione di un membro escluso, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e con decisione deliberata da più di 2/3 dei presenti;
10. deliberare sull'eventuale incompatibilità di un membro del Consiglio Direttivo, come da articolo 9.9.

8.8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

8.9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.

8.10. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, qualora non diversamente specificato nel presente statuto, e sono espresse con voto palese, tranne quelle su questioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno, con richiesta di almeno un quinto dei membri della stessa.

8.11. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata da più di 2/3 dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

8.12. In casi di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di soli tre giorni, limitatamente per trattare le seguenti questioni:

1. proporre iniziative;
2. dirimere interpretazioni differenti delle linee guida dell'associazione insorte nel Consiglio Direttivo;
3. correggere le interpretazioni date dal Consiglio Direttivo al suo mandato ed esprimersi riguardo alle decisioni da esso prese;
4. integrare il programma e le linee guida approvate nell'Assemblea Ordinaria;
5. redigere documenti pubblici per regolare i rapporti con i media, le associazioni e le altre istituzioni.

8.13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario dell'Assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro.

8.14. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.15. Tutti i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e, purché maggiorenni, di essere eletti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero compreso tra 5 e 9 (e comunque sempre in numero dispari) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Lo stesso rimane in carica per un periodo di un anno dalla data della nomina e i suoi componenti possono essere rieletti per 10 mandati consecutivi.

9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. applica il programma e le linee guida approvate dall'Assemblea;
6. determina l'ammontare della quota annuale di tesseramento.

9.5. Il Consiglio Direttivo, ogni qual volta sia chiamato a operare riguardo a questioni non chiaramente espresse nelle linee guida dell'associazione, è tenuto a convocare un'Assemblea anche in base alle tempistiche utili a tale operato.

9.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.7. Fanno parte del Consiglio Direttivo le seguenti figure, tra di loro distinte:

1. il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci;
2. il Tesoriere, eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci;
3. i restanti consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

9.8. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vicepresidente.

9.9. È stabilita l'incompatibilità dei membri del Consiglio Direttivo con incarichi politici, istituzionali e di partito, dalle candidature elettorali di qualsiasi livello ai ruoli di responsabilità politica nei partiti. Nel caso un socio si trovi a ricoprire un incarico elettivo in Anteros, esso decade automaticamente dall'incarico, ma non dalla qualifica di socio, qualora accetti una candidatura elettorale o una responsabilità politica in un partito. È altresì stabilita l'incompatibilità dei membri del Consiglio Direttivo con le cariche di Presidente o Tesoriere in qualsiasi altra associazione, fatta eccezione per i casi in cui venga assegnata una delega di rappresentanza a nome di Anteros in associazioni, comitati o coordinamenti che la comprendono.

9.10. Al di fuori dei casi indicati all'articolo 9.9, qualora un membro del Consiglio Direttivo assuma cariche elettive in altre associazioni, o comunque incarichi che sollevino questione di compatibilità, è facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei soci deliberare riguardo l'eventuale incompatibilità delle due cariche, come stabilito nell'articolo 8.7.10. Qualora l'Assemblea deliberi l'incompatibilità delle cariche di un membro del Consiglio Direttivo, tale membro ha la facoltà di dimettersi dalla carica esterna considerata incompatibile entro 15 giorni, trascorsi i quali decade automaticamente da quella interna.

Qualora invece l'Assemblea dichiari le due cariche compatibili, la questione della compatibilità per le stesse due cariche e per la stessa persona non potrà più essere sollevata prima dello scadere dell'anno solare in corso.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed esterna dell'Associazione, fa parte del Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e presiede quest'ultimo. Il Presidente rappresenta l'associazione in giudizio.

Art. 11 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo-contabile dell'Associazione e fa parte del Consiglio Direttivo. Ad ogni Assemblea Ordinaria il Tesoriere relaziona sull'andamento finanziario dell'Associazione ed esprime parere non vincolante su tutti gli ordini del giorno che hanno impatto sul bilancio. Nello svolgimento delle sue mansioni ha il pieno accesso a tutta la documentazione contabile, economica, finanziaria, bancaria e fiscale dell'Associazione. Può richiedere, in via cautelativa ed urgente, quando ravvisi sospette irregolarità, il blocco di uno o più conti correnti dell'Associazione richiedendo contestualmente una riunione straordinaria ed urgente del Consiglio Direttivo per la deliberazione delle conseguenti azioni. Dei motivi di convocazione del Consiglio Direttivo in via d'urgenza deve essere relazionato all'Assemblea dei Soci alla prima convocazione utile.

Eventuali dipendenti o collaboratori interni e/o collaboratori esterni delegati alle gestioni economica, finanziaria, bancaria e fiscale rispondono direttamente al Tesoriere dell'attività da essi svolta.

Il Tesoriere deve fornire tutte le informazioni relative al suo mandato e a quanto di sua competenza al Presidente, al Vicepresidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 13 – Collegio di Garanzia

13.1. Il Collegio di Garanzia viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri, anche fra i non soci, non appartenenti al direttivo. Resta in carica un anno.

13.2. Il Collegio di Garanzia deve vigilare sul rispetto dello Statuto. È suo compito fornire pareri interpretativi sulla normativa interna e può essere interpellato per dirimere contrasti formali tra i soci o tra organi direttivi, privilegiando nella risoluzione dei suddetti, il metodo della conciliazione.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da due membri, anche fra i non soci, non appartenenti al Consiglio Direttivo. Resta in carica un anno.

14.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

14.3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

14.4. Partecipa alle Assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto nel caso non siano soci dell'associazione.

Art. 15 - I mezzi finanziari

15.1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. contributi e quote associative;
2. donazioni e lasciti;
3. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

15.2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

15.3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 - Rendiconto economico finanziario

16.1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

16.2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

16.3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17 - Scioglimento

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.

17.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.